



## ORDINANZA DEL SINDACO N. 29 DEL 28/12/2020

### Precisazioni ordinanza n. 28 del 18/12/2020 – circa divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale

#### IL SINDACO

**Richiamata** l'ordinanza n. 28 del 18/12/2020 con cui è stato disposto il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari;

**Preso atto** che tale ordinanza è stata emessa ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. N. 267/2000, con preventiva trasmissione al Prefetto di Chieti;

**Visto** il ricorso gerarchico presentato dall'Associazione nazionale delle imprese Spettacoli pirotecnici, in data 23/12/2020, con cui chiede; "dichiarazione di nullità/annullamento d'ufficio parziale ai sensi dell'art. 21 septies/21 nonies della legge n. 241/1990 o rettifica dell'Ordinanza N. 28 del 18/12/2020, nella parte in cui include inammissibilmente ed illegittimamente nel divieto i **prodotti pirotecnici regolari omologati e marcati CE, in particolare: "dal 31 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021 compreso, il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di accensione, lancia e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari"**";

**Ritenuto** opportuno, nelle more di eventuali decisioni del Prefetto di Chieti, circa il ricorso gerarchico presentato, procedere ad una precisazione dell'ordinanza in oggetto, al fine di precisare ciò che, implicitamente, era già contenuto nella stessa, ossia che il divieto non riguardasse prodotti pirotecnici regolari ed omologati e marcati CE;

**Dato atto** che, l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini soprattutto per l'uso incontrollato e spesso in violazione delle norme in materia;

**Rilevato che** nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita ed in particolare il dispositivo di cui all'art. 703 C.P., nonché l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

**Vista** la Legge n. 689/1981; la Legge n. 125/2008 e le Legge n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05/08/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

**Visti** gli artt. 7/bis e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;



# COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI  
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

Cap 66050

☎ 0873 3401

P.IVA 00247720691

**Ritenuto** di dover adottare, prescindendo dalle norme penali e quelle contenute nel TULPS che comunque sono vigenti ed applicabili a prescindere dai provvedimenti contingibili ed urgenti idonei a tutelare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti che con il presente provvedimento si intendono garantire;

**Dato atto** che copia della presente precisazione ordinanza è stata comunicata al Prefetto di Chieti, a mezzo pec in data 28/12/2020 ai sensi dell'art. 54 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

## PRECISA E ORDINA

**Dal 31 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021 compreso**, il divieto assoluto pubblico di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili, non omologati e marcati CE;

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis 1 del D.Lgs. n. 267/2000. Qualora la stessa violazione sia stata connessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, co. 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, 5° comma, della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

## DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, dandone, inoltre, massima diffusione attraverso il sito internet dell'Amministrazione Comunale.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a:

- al Prefetto della Provincia di Chieti;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- Al Responsabile della Polizia Municipale del Comune di San Salvo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione.

SAN SALVO, 28/12/2020

**IL SINDACO**

**Avv. Tiziana MAGNACCA**

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

